

MAGGIORAZIONI DIVERSIFICATE CON LO STORICO. CON LO STORICO CONTEGGI IN SALITA

## Acconti per il concordato, il calcolo si sdoppia

DI DUILIO LIBURDI

E MASSIMILIANO SIRONI

Il decreto correttivo ridisegna le scadenze di presentazione delle dichiarazioni. Per i soggetti in concordato cambia il meccanismo di computo degli acconti e viene confermata la possibilità di versare più tardi applicando la maggiorazione dello 0,4. Queste sono solo alcune delle novità del provvedimento correttivo in attesa di approvazione nel prossimo consiglio dei ministri, che mira a rivedere il calendario fiscale già dalla presente campagna dichiarativa, nonché alcune questioni sul concordato preventivo biennale.

**La presentazione delle dichiarazioni.** A pochi giorni dalla diffusione della circ. 8/e con cui l'agenzia delle entrate faceva (tra l'altro) il punto sui termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, il provvedimento in commento prevede che – già a partire dal 2024 – le dichiarazioni dei redditi e IRAP dovranno essere presentate entro il prossimo 31 ottobre, mentre per i soggetti IRES, tale scadenza viene fissata all'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio. Con riguardo alle dichiarazioni 2023, tale slittamento di termine consentirà ai contribuenti interessati, di avere maggior tempo (rispetto all'originaria scadenza del 15 ottobre) per valutare se accettare (o meno) la proposta di concordato elaborata dall'agenzia. Inoltre, a partire dal 2025, sarà possibile iniziare a presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP a partire dal 15 aprile (stessa data per il modello 770).

**Il termine di versamento del saldo e del primo acconto.** Altra conferma rispetto alle incertezze dei giorni passati, consiste nella possibilità, per i soggetti ISA di poter posticipare il versamento del saldo imposte 2023 e del primo acconto 2024 di 30 giorni rispetto all'attuale termine del 31 luglio, applicando la maggiorazione dello 0,4%: viene dunque modificato il testo dell'art. 37 del D.lgs. n. 13/2024 esplicitando tale possibilità (si veda altro articolo in pagina). Rimane da verificare la posizione (in termini di maggior termine al 31.07 senza alcuna maggiorazione) di questi soggetti che seppur ricadono nell'ambito ISA non potranno accedere al concordato: tra questi vi sono sicuramente coloro che hanno cessato l'attività nel corso del 2023 e che – logicamente – non avanzeranno alcuna proposta per il 2024 e il 2025. In questi casi, sebbene la norma

dell'art. 37 del d.lgs. n. 13/2024 nulla vieti al riguardo, pare prudente ritenere che per tale categoria non appaia possibile accedere allo slittamento del versamento entro il 31.07 senza maggiorazione, atteso che questa possibilità è stata configurata proprio per agevolare l'accettazione della proposta di concordato.

**Il calcolo degli acconti.** Relativamente agli acconti del primo periodo d'imposta di adesione al concordato, se il contribuente opta per il c.d. "metodo storico", lo stesso viene calcolato prendendo a base l'imposta del periodo precedente e maggiorando la stessa di un importo pari al 15% della differenza (se positiva) tra reddito concordato e quello di impresa (o di lavoro autonomo) dichiarato per il periodo precedente rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16. Ai fini Irap, si applica una maggiorazione del 3% sul differenziale tra il valore della produzione Irap concordato con la medesima grandezza per il periodo precedente. Le maggiorazioni degli acconti sono integralmente versate entro il termine di pagamento dei secondi acconti. La modalità appena descritta non trova applicazione per il c.d. "metodo previsionale" per il quale si scompota dall'acconto complessivamente dovuto, quanto eventualmente versato come primo acconto. La formulazione del computo per il metodo storico, nello schema di decreto, non appare di agevole comprensione, in ragione del fatto che viene specificato che "è dovuta una maggiorazione [...] della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente". Ad una prima lettura parrebbe che l'acconto calcolato vada maggiorato di una percentuale derivante da un differenziale del reddito, ma dal punto di vista sistematico si ritiene di privilegiare l'ipotesi per cui l'acconto calcolato vada maggiorato di un'imposta paria al differenziale del reddito (se positivo) tra importo concordato e quello dell'anno precedente.

Tali regole valgono anche per i soggetti in regime forfetario, con alcune avvertenze: la prima concerne il fatto che per questi ultimi, non si è mai nell'ambito di applicazione IRAP, mentre per il computo della maggiorazione sul differenziale, la percentuale è del 12% se il forfetario ordinariamente applica l'imposta sostitutiva del 15% e passa al 4% (sempre sul differenziale) se ha adottato l'imposta sostitutiva del 5%.

— Riproduzione riservata —

